

**OGGETTO: Convenzione di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per consulenza ed assistenza legale stragiudiziale avente ad oggetto questioni di diritto amministrativo**

L'Ordine dei Giornalisti del Piemonte [l'Ordine], Codice Fiscale 80102800010 sedente in Torino, c.so Stati Uniti 27, rappresentato dal Presidente dott. Stefano Tallia il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ordine che in questo atto rappresenta in esecuzione della determinazione con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione;

**E**

L'avv. Paolo Federico Videtta [l'Avvocato] con studio in Torino, via Cernaia n. 30, Partita IVA 12194480013 ed elettivamente domiciliato, a tutti gli effetti dell'atto presente, presso lo stesso,

**Premesso che**

- l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte necessita della consulenza di un avvocato esperto in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto di accesso, alla trasparenza, all'anticorruzione, al diritto degli enti pubblici, ai regolamenti ed ai procedimenti amministrativi;

- con delibera n° 3 (allegato A alla presente convenzione), il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, dato atto che tale attività di supporto (assistenza e consulenza legale) non può essere svolta dal personale interno all'Ordine (difettando, nell'ambito di essa, la figura del legale), valutato positivamente il curriculum dell'avv. Paolo Federico Videtta che già nel mese di dicembre 2021 era stato contattato dal Presidente Stefano Tallia per l'assistenza nel rinnovo dell'accordo del piano di cooperazione con l'Associazione Stampa Subalpina, nonché nella predisposizione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza, gli ha conferito formale incarico per la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale in materia di diritto amministrativo ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

- ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. d) d.Lgs 50/2016, gli incarichi di consulenza legale non sono soggetti all'applicazione del codice appalti; in ogni caso, a tutto voler concedere, il presente incarico potrebbe comunque essere oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 1 lett. a) dello stesso D.Lgs 50/2016 avendo valore ampiamente sotto soglia di rilevanza comunitaria

- che è intenzione delle parti formalizzare diritti ed obblighi conseguenti;

**convengono e stipulano quanto appresso:**

**Art. 1 - Oggetto dell'incarico**



L'Ordine dei Giornalisti del Piemonte conferisce all'avv. Paolo Federico Videtta l'incarico di collaborazione esterna per la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto di accesso, alla trasparenza, all'anticorruzione, al diritto degli enti pubblici, ai regolamenti ed ai procedimenti amministrativi.

Tale attività avrà ad oggetto, oltre alla consulenza orale (anche solo telefonica), la redazione di pareri, nonché la collaborazione con i consiglieri e con i dipendenti dell'Ordine nella redazione di regolamenti, convenzioni, delibere, determine ecc. secondo le richieste che perverranno all'Avvocato.

## **Art. 2 - Norme generali**

Nella elaborazione degli atti l'Avvocato dovrà attenersi alle indicazioni che perverranno dall'Ordine osservando ogni prescrizione che sarà data nel corso del rapporto e ottemperando ad eventuali richieste fino alla conclusione della collaborazione.

L'Avvocato è, altresì, obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia, della legge professionale e del codice deontologico, nonché di quelle che saranno fatte da qualsiasi autorità competente.

L'Avvocato dovrà mantenere gli opportuni contatti, con l'Ordine con l'obbligo di prendere parte (fatta salva, ovviamente, la giustificata impossibilità per cause di forza maggiore) ad eventuali incontri (in presenza o da remoto) che potranno essere indetti per l'illustrazione delle varie problematiche durante le fasi di impostazione e risoluzione dei problemi.

## **Art. 3 - Durata della convenzione**

La convenzione ha durata annuale con decorrenza dal 1.1.2022 fino al 31.12.2022. Ai sensi dell'art. 7 c. 6 lett. d) D.Lgs 165/2001 l'incarico potrà essere ulteriormente prorogato (in tal caso dovrà essere nuovamente pattuito il compenso)

## **Art. 4 – Recesso**

L'Ordine si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo all'Avvocato il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

La volontà di recedere da parte dell'Ordine deve essere trasmessa all'Avvocato con un preavviso di mesi 3 (tre), a mezzo di raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec all'indirizzo

L'Avvocato può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno mesi 3 (tre), al fine di evitare pregiudizio



all'Ordine. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di inadempienza da parte dell'Avvocato agli obblighi di cui alla presente convenzione l'Ordine si riserva il diritto di recedere dalla stessa senza preavviso.

#### **Art. 5 - Documentazione di base**

A cura degli uffici dell'Ordine dovranno essere forniti all'Avvocato tutti i dati in loro possesso.

In particolare, i funzionari e i dipendenti dell'Ordine hanno l'obbligo di collaborare con l'Avvocato, fornendo all'uopo tutto il materiale e la documentazione amministrativa necessaria, nonché note o relazioni tecniche a supporto della attività di consulenza legale e di contenzioso, previa sua specifica richiesta.

Qualora, l'Ordine non provveda secondo le regole di cui ai commi precedenti, l'Avvocato è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali inadempienze.

#### **Art. 6 - Compensi professionali**

Il corrispettivo della prestazione viene pattuito in una quota fissa ed una da valutare a consuntivo a fine anno:

- quota fissa: € 10.000,00 (diconsi Euro diecimila /00) da assoggettarsi ad IVA al 22% e Cassa Previdenza al 4% e detratta la ritenuta d'acconto, di cui € 5.000,00 riconducibili all'attività già svolta nei mesi di dicembre e gennaio ed ulteriori € 5.000,00 a titolo di corrispettivo forfettario per la consulenza annuale di cui in premessa; detto compenso sarà corrisposto in due rate di pari importo rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio, previa emissione delle relative fatture da parte dell'Avvocato;

- quota da determinarsi a consuntivo: entro il 15 dicembre 2022 l'Avvocato dovrà presentare una relazione dettagliata inerente tutte le attività svolte nel corso dell'anno indicando, per ciascuna di esse, i relativi onorari stabiliti secondo il D.M. 55/2014 scontato del 30%; nel caso in cui l'importo complessivo dovesse superare la somma di € 10.000,00, la differenza rispetto a questa dovrà essere corrisposta, gravata da IVA al 22% e Cassa Previdenza al 4% e previa emissione della relativa fattura, entro il 31 dicembre 2022 (questa eventuale terza rata non potrà comunque superare i 10.000,00 euro)

#### **Art. 7 – Controversie**

Tutte le eventuali controversie relative all'esecuzione del presente disciplinare saranno deferite al Tribunale di Torino.



## **Art. 8 – Incompatibilità**

L'Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con gli enti pubblici; che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici o privati coinvolti nel presente incarico che ostino all'esercizio della libera professione ed in contrasto con l'incarico ricevuto, e si impegna, in ogni caso, a segnalare all'Amministrazione Comunale, ove il caso ricorra, eventuali casi di incompatibilità o di conflitto di interessi che dovessero verificarsi nel corso dell'incarico stesso.

## **Art. 9 - Facoltà dell'Avvocato**

E' accordata, all'Avvocato, la facoltà di servirsi della collaborazione di altri colleghi, restando lo stesso, pur tuttavia, il solo responsabile ed unico titolare di cui alla presente convenzione.

## **Art. 10, – NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è da considerarsi un contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229-2238 c.c.

È da escludersi qualsivoglia vincolo di subordinazione e/o parasubordinazione connesso all'espletamento dell'incarico disciplinato dal presente contratto.

L'espletamento del presente incarico non dà diritto ad alcuna pretesa ai fini di una collocazione e/o assunzione in servizio a tempo indeterminato e/o compensi aggiuntivi per l'espletamento di mansioni superiori, atteso che le prestazioni disciplinate dalla presente convenzione non sono costitutive per legge e pattuizioni medesime di un rapporto di pubblico impiego.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, Torino

Data 22 gennaio 2022

Per il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte  
Stefano Tallia



Paolo Federico Videtta

